

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1961

Corresponsione ai cancellieri della giustizia militare della « indennità militare »

ONOREVOLI SENATORI. — I cancellieri militari pur rivestendo il grado di Ufficiali della Giustizia militare (e la maggior parte di essi provengono dalle Armi combattenti) hanno lo stato giuridico di impiegati di concetto nei ruoli del personale civile della Amministrazione difesa esercito.

Come tali percepiscono il comune stipendio di impiegati dello Stato, mentre hanno l'obbligo di tenere in efficienza la divisa che obbligatoriamente indossano al servizio di udienza.

Tale situazione si è venuta a creare fin dal 1952, col congedamento del Corpo in conseguenza dell'opzione dei Magistrati per gli assegni privilegiati. I Cancellieri, al contrario dei Magistrati, hanno subito, con la perdita dell'indennità militare, una gravissima decurtazione degli assegni che dura da ben otto anni.

Ma ciò che ha particolarmente importanza da rilevare è l'assurda, quanto umiliante situazione in cui essi sono venuti a trovarsi in questi ultimi tempi, dopo i miglioramenti economici concessi agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. Avviene infatti che gli ufficiali di complemento trattati ed in servizio nei Tribunali militari con funzione di cancellieri, percepiscono as-

segni di molto superiori persino a quelli del cancelliere dirigente (grado 8°) cui sono sottoposti e, più assurdo ancora, che persino i sottufficiali in servizio nei Tribunali militari con mansioni d'ordine, hanno stipendi di gran lunga superiori a quello del dirigente e dei cancellieri di carriera, che pure hanno sostenuto un concorso ed hanno le responsabilità derivanti dalla loro pubblica funzione, a tutti note.

Per ovviare alla miserevole condizione in cui versano questi Cancellieri, sarebbe veramente rispondente a giustizia restituire loro « l'indennità militare », cioè estendere a loro il trattamento economico a suo tempo concesso ai Commissari di leva, pure essi impiegati civili di concetto, cioè con l'aggiunta della « indennità militare », indennità da recente pure concessa ai cappellani militari, che sono soltanto « assimilati ».

Non è a dire che un tale provvedimento porterebbe ad un aggravio notevole per il bilancio dello Stato, perchè il ruolo dei cancellieri militari è formato da 66 unità, di cui circa 50 hanno grado di ufficiale inferiore.

Si ha motivo di sperare che il disegno di legge trovi accoglimento, onde abbia a porsi riparo ad una evidente sperequazione.

l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.

Altro aspetto considerato riguarda il caso della meretrice che notoriamente e in modo da suscitare pubblico scandalo si prostituisce in casa propria, sia questa locata o acquistata (art. 2).

Anche per questa ipotesi manca attualmente una adeguata tutela penale, mentre non può porsi in dubbio la necessità di salvaguardare la morale, il decoro e la rispettabilità familiare che vengono sovente offese in modo grave.

Infine, allo scopo di porre su di un piano di concreta efficacia la lotta contro le malattie veneree, con altra norma, si fa obbligo sia agli organi di pubblica sicurezza di segnalare all'autorità sanitaria le persone dedite all'esercizio della prostituzione che siano state denunciate per infrazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sia all'autorità sanitaria di adottare nei confronti di tali persone i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e cioè i necessari accertamenti sanitari (art. 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con atti o parole invita od eccita al libertinaggio o sosta in luoghi pubblici in atteggiamento di adescamento è punito con l'arresto fino a quattro mesi e con l'ammenda da lire ottomila a lire ottantamila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in modo molesto o scandaloso o in presenza di minori di diciotto anni.

Chiunque contravviene alle disposizioni previste nei precedenti comma può essere invitato dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ad allontanarsi dal luogo pubblico o aperto al pubblico in cui il fatto è stato commesso; in caso di rifiuto, è consentito l'arresto e si procede con giudizio direttissimo ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Chiunque notoriamente e in modo da suscitare pubblico scandalo esercita continuamente la prostituzione in un qualsiasi locale, anche se destinato a propria abitazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 300.000 ».

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

« L'autorità di pubblica sicurezza segnala al medico provinciale le persone dedite all'esercizio della prostituzione denunciate per infrazione alle norme della presente legge ed il medico provinciale adotta nei loro confronti i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ».